

Legge regionale 29 maggio 2015 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro.

CAPO III

MODIFICHE AD ALTRE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 29

(Modifica all'articolo 28 della legge regionale 10/1988)

1. Al comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), le parole <<le iniziative di orientamento>> sono sostituite dalle seguenti: <<la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento, la promozione della qualità e il monitoraggio dei servizi di orientamento, nonché l'erogazione di specifici servizi di orientamento anche attraverso idonee strutture operative>>.

Art. 30

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera aa), L. R. 22/2021

Art. 31

(Modifica all'articolo 36 della legge regionale 6/2006)

1. Al comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), le parole <<di cui all'articolo 37, comma 1, lettera d),>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'articolo 36, comma 3 bis, lettera d),>>.

Art. 32

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.

Art. 33

(Modifica all'articolo 14 della legge regionale 27/2014)

1. Al comma 49 dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Sono escluse dai vincoli e dai divieti le spese sostenute dalle Province per la promozione di attività socialmente utili finanziate dalla Regione ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 18/2011.>>.